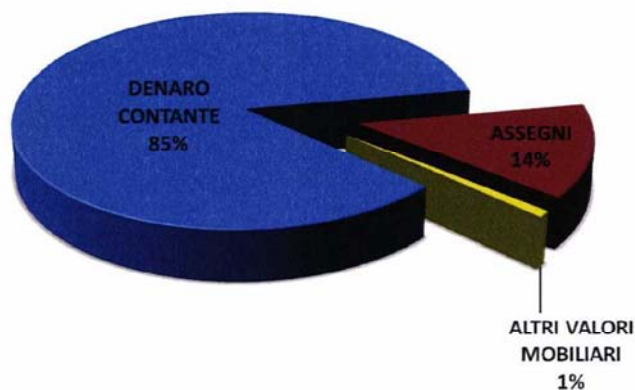


I valori complessivamente dichiarati risultano così ripartiti:

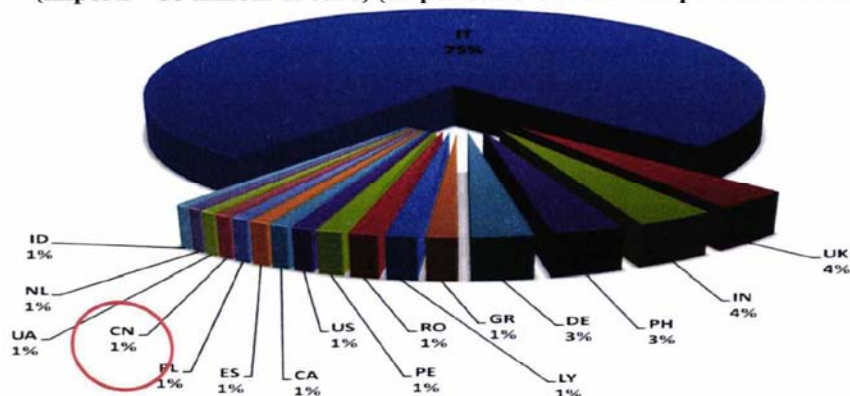
Grafico 36 – Tipologia di denaro

Tipologia di denaro



Il 60 per cento del controvalore dichiarato è riferibile alle casse di bordo e ai *cash courier* professionali, mentre la percentuale residua è ripartita tra movimentazioni al seguito di passeggeri e spedizioni postali. I flussi maggiormente a rischio sono quelli relativi ai passeggeri, sia in relazione alla polverizzazione delle movimentazioni (sono in aumento quelle sotto la soglia dichiarativa - “smurfing”), sia in relazione alle oggettive difficoltà di controllo presso taluni punti di frontiera (Vaticano, confine italo/svizzero).

**Grafico 37 - NAZIONALITA' DELLE PERSONE FISICHE DICHIARANTI
(importi > 35 milioni di euro) (79 per cento Uomini – 21 per cento Donne)**



Nel corso del 2014, e per la prima volta dal 2009, le persone fisiche di nazionalità cinese hanno presentato dichiarazioni valutarie.

6.2 L'attività di controllo e di accertamento

L'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza nel 2014 ha conseguito i seguenti risultati:

Tab. 46 - Violazioni accertate e contestate - Somme sequestrate

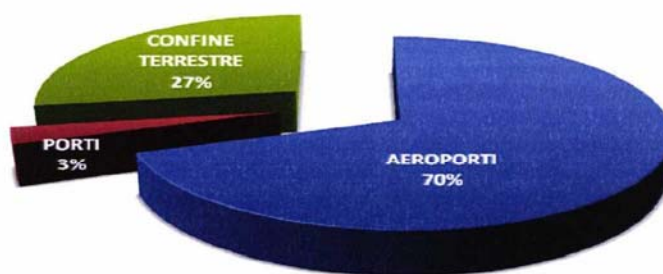
AMMINISTRAZIONE	NUMERO	SOMME SEQUESTRATE/TITOLI IN EURO
AGENZIA DELLE DOGANE DEI MONOPOLI	4749	9.247.998
GUARDIA DI FINANZA	184	1.396.533
Totale	4.938	10.644.531

Tab. 47 - Oblazioni immediate concesse

AMMINISTRAZIONE	NUMERO VIOLAZIONI	AMMONTARE OBLAZIONI IN EURO	IMPORTO INFRAZIONE
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	4.521	2.407.017	20.416.746
GUARDIA DI FINANZA	148	137.999	1.256.403
Totale	4.669	2.545.016	21.673.149

Su 4.749 violazioni rilevate dall'Agenzia (4.521 definite con oblazione e 228 definite con sequestro) il 48,5 per cento (2.309) ha riguardato movimentazioni in entrata, mentre il 51,5 per cento (2.440) ha afferrito movimentazioni in uscita e che tale trend è invertito se si considerano i movimenti di maggiore importo, oggetto di sequestro.

Grafico 38 - Luoghi di rilevazione dei flussi non dichiarati

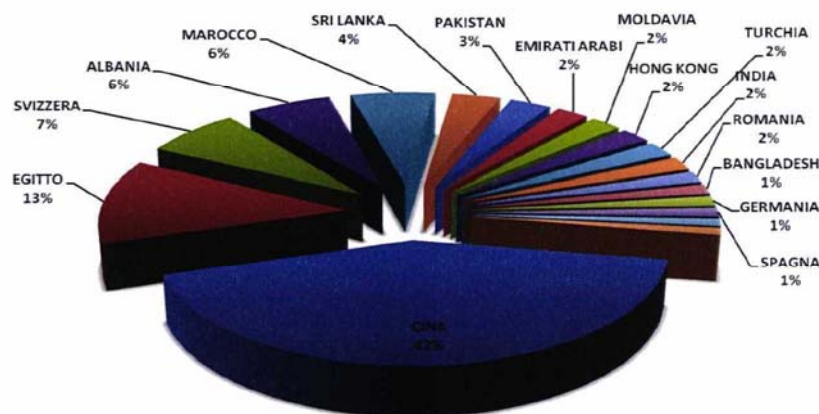


Dall'analisi complessiva dei dati concernenti le violazioni accertate è possibile delineare i seguenti elementi comuni :

1. i flussi di denaro non dichiarati sono trasportati da soggetti che utilizzano in prevalenza il mezzo di trasporto aereo (70 per cento dei casi); il trasporto stradale/ferroviario è stato utilizzato nel 27 per cento delle violazioni riscontrate, mentre quello marittimo nel restante 3 per cento;
2. il ricorso all'istituto dell'oblazione con pagamento immediato, avvenuto nel 95 per cento dei casi, conduce ad ipotizzare l'utilizzo di "corrieri" di denaro contante, al fine di usufruire della possibilità di accedere all'istituto di definizione e di non incorrere nella misura del sequestro (evitando fenomeni di recidiva che impediscono l'accesso alla definizione agevolata), dal momento che i casi in cui le eccedenze sono state superiori a 40.000 euro rappresentano solamente il 5 per cento delle violazioni riscontrate.

Tab. 48 - Elenco dei principali paesi di destinazione dei flussi non dichiarati

PAESE DI DESTINAZIONE	VIOLAZIONI ACCERTATE
CINA	894
EGITTO	265
SVIZZERA	151
ALBANIA	131
MAROCCO	131
SRI LANKA	75
PAKISTAN	64
EMIRATI ARABI	50
MOLDAVIA	49
HONG KONG	47
TURCHIA	47
INDIA	42
ROMANIA	35
BANGLADESH	30
GERMANIA	30
SPAGNA	27
RUSSIA	23

Grafico 39 – Paesi di destinazione dei flussi non dichiarati**PAESI DI DESTINAZIONE DEI FLUSSI NON DICHIARATI**

In rapporto allo scorso anno, sono confermate le principali destinazioni a rischio (Cina, Egitto, Sri Lanka, Svizzera, Albania e Marocco), con incremento delle violazioni registrate nei flussi verso la Cina (+2 per cento), la Svizzera (+3 per cento) e il decremento delle movimentazioni non dichiarate e scoperte verso lo Sri Lanka (-49 per cento) e la Moldavia (-12 per cento).

Le rimesse dei migranti costituiscono per talune aree geografiche (Egitto, Sri Lanka e Marocco) solo una delle possibili motivazioni alle violazioni riscontrate, dal momento che all'interno di tali flussi possono trovare spazio sia i proventi di attività irregolari, sia attività di riciclaggio. Destinazioni quali la Cina e il Pakistan, ad esempio, inducono a ritenere fondato rispettivamente il rischio evasione fiscale/riciclaggio e il rischio finanziamento del terrorismo.

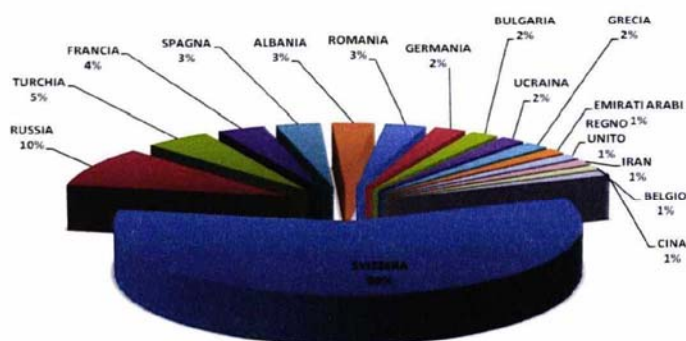
Tab. 49 - Elenco dei principali paesi di origine dei flussi non dichiarati

PAESE DI ORIGINE	VIOLAZIONI ACCERTATE
SVIZZERA	1.166
RUSSIA	192
TURCHIA	97
FRANCIA	70
SPAGNA	66
ALBANIA	62
ROMANIA	61
GERMANIA	47
BULGARIA	41
UCRAINA	36
GRECIA	35
EMIRATI ARABI	28
REGNO UNITO	27
IRAN	25
BELGIO	23
CINA	23

La successiva rappresentazione grafica consente di conoscere le componenti delle movimentazioni in ingresso sul territorio nazionale e le dinamiche rispetto a quanto registrato nel corso del 2013.

Si rileva, infatti, il mutamento di taluni scenari, con l'innalzamento del livello di rischio presso i punti di confine interessati da movimentazioni già note e, allo stesso tempo, emergono nuove direttrici di flussi potenzialmente connessi a fenomeni illeciti.

Grafico 40 – Paesi di origine dei flussi non dichiarati



PAESI DI ORIGINE DEI FLUSSI NON DICHIARATI

Emergono nuove provenienze, quali Iran, Belgio, Azerbaigian, Israele e Kazakistan, che negli anni precedenti non avevano registrato un numero significativo di violazioni.

La nazionalità italiana è quella più diffusa tra i trasgressori all'obbligo di dichiarazione per le movimentazioni di denaro contante, mentre nel 2013 la nazionalità quantitativamente più significativa era quella cinese.

Tab. 50 - Elenco delle principali nazionalità dei trasgressori (>25 pp.vv.⁹⁰)

NAZIONALITA'	VIOLAZIONI ACCERTATE
ITALIA	1.208
CINA	1.123
EGITTO	264
RUSSIA	237
ALBANIA	183
MAROCCO	125
ROMANIA	97
PAKISTAN	85
TURCHIA	85
SRI LANKA	83
UCRAINA	70

L'incremento dei cittadini italiani tra i soggetti verbalizzati è stato pari al 35 per cento, a fronte di un decremento del 9 per cento dei cittadini cinesi.

6.3 L'attività sanzionatoria

I procedimenti amministrativi a carico dei soggetti cui sono stati contestati illeciti in materia valutaria non estinti con il ricorso all'istituto dell'oblazione sono incardinati presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

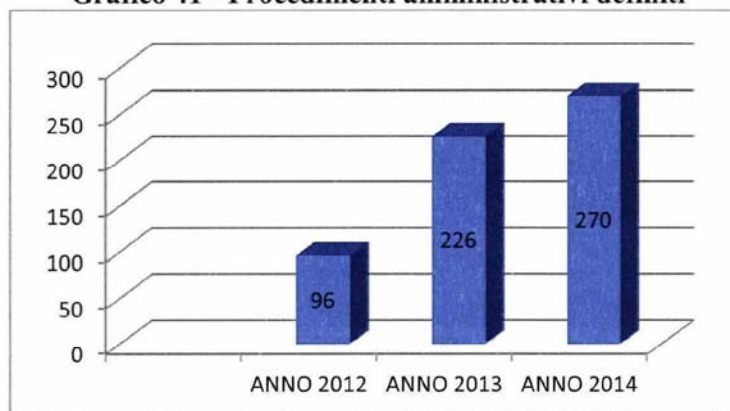
Nel corso del 2014 sono stati definiti 270 procedimenti sanzionatori. Con l'emissione dei relativi decreti sanzionatori sono state determinate e carico dei responsabili sanzioni amministrative per complessivi 8.537.000 euro. Tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori sono stati definiti in un tempo medio di 100 giorni dall'acquisizione dei processi verbali di accertamento⁹¹.

⁹⁰ Il livello di significatività del seguente dato è stato individuato in ragione di un numero di verbalizzazioni, per ciascuna nazionalità rilevata, con almeno 25 violazioni registrate.

⁹¹ La normativa stabilisce che il provvedimento di definizione del procedimento stesso sia emesso nel termine perentorio di 180 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione.

Nel 2012 erano stati emessi 96 decreti, con l'applicazione di sanzioni amministrative per circa 7 milioni di euro, mentre nel corso del 2013 i decreti emessi erano stati 226, per un ammontare complessivo di sanzioni amministrative inflitte pari a 8,8 milioni di euro circa.

Grafico 41 - Procedimenti amministrativi definiti



Nella trattazione di procedimenti aventi a oggetto infrazioni di peculiare interesse quali, ad esempio, quelli che riguardavano l'individuazione e la specificazione di particolari titoli che potevano o meno essere ricompresi nella definizione di denaro contante, sono stati adottati provvedimenti amministrativi in cui sono state elaborate motivazioni contenenti anche principi di carattere generale, finalizzate a fornire indicazioni e orientamenti utili per una più corretta e incisiva attività operativa degli organi accertatori.

Sulla base delle evidenze che emergono da una analitica valutazione dei parametri più significativi, si manifestano come sempre più frequenti casi di persone che, singolarmente o in gruppo, sono state trovate ciascuna in possesso di somme di denaro di poco inferiori alla soglia o che in ristretti lassi temporali sono state protagoniste di ripetuti passeggi in dogana (c.d. *polverizzazione*).

Confermata la sporadicità dei casi di "errore" da parte di passeggeri che, semplicemente ignorando la normativa, trasportano una somma eccedente i limiti valutarî, l'attività di controllo ha evidenziato che anche nel corso del 2014 i trasgressori hanno posto in essere evidenti strategie strettamente mirate alla minimizzazione del *costo da sanzione*, correlato alla "scoperta" della mancata dichiarazione.

In considerazione della varietà dei sistemi di occultamento del denaro, è da ritenere che la quasi totalità delle violazioni rilevate siano frutto di un'attività preordinata, pianificata e organizzata e che i dati rilevati evidenziano un comportamento sempre più adattivo al vigente istituto sanzionatorio.

Per tali ragioni, nella maggior parte dei casi di infrazione ci troviamo di fronte a “*cash couriers*”, assunti o utilizzati in modo estemporaneo da sodalizi criminali che hanno esigenze di movimentare costantemente somme di denaro derivate da attività illecite; solo in minima parte i movimenti di valuta possono derivare dall’esigenza di persone emigrate nel nostro Paese di effettuare materialmente rimesse di denaro verso i propri paesi d’origine.

6.4. Giurisprudenza

Per quanto attiene alle sanzioni irrogate in materia di trasferimenti transfrontalieri di valuta, nel corso del 2014 sono state emesse 29 pronunce giurisdizionali, di cui 22 in primo grado e 7 in grado di appello. In 7 casi il provvedimento è stato annullato dall’Autorità giurisdizionale.

7. LE SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

7.1 Il contrasto del finanziamento del terrorismo

7.1.1 Il quadro istituzionale e il contesto attuale

Nella cooperazione internazionale contro il terrorismo internazionale l’Italia segue un “*comprehensive approach*” multidimensionale e flessibile, coordinato con i principali partner internazionali.

Il quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo è caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell’8 dicembre 1999, dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267 (1999) e 1373 (2001) ai sensi del Capitolo VII della Carta e dalle IX Raccomandazioni speciali del GAFI. Un ruolo importante gioca il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche.

Le principali risoluzioni in materia sono:

1. la risoluzione 1267 (1999)⁹² che impone l’adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda e ai Talebani originariamente individuati dal Comitato sanzioni 1267, istituito presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri;

⁹² e le successive 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014) e 2199 (2015).

2. la risoluzione 1373 (2001) che prevede il congelamento a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica rimettendo ai singoli Stati il potere di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo.

L'Unione europea ha dato attuazione a tali risoluzioni, rispettivamente, con la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002, recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni unite, e con la posizione comune 931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, prevedendo l'applicazione delle misure di congelamento a una lista di soggetti ed entità individuati all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri.

La risoluzione 2133 (2014), richiamando gli obblighi degli Stati membri di prevenire e contrastare gli atti di finanziamento del terrorismo, condanna apertamente l'uso del rapimento, anche a scopo di pagamento del riscatto di cui, direttamente o indirettamente, possano beneficiare i terroristi. Inoltre la risoluzione 2161 (2014) estende le misure di congelamento da essa previste ai pagamenti di riscatto effettuato da soggetti, individui o entità collegati ad Al Qaeda, indipendentemente dalle modalità e dai soggetti che effettuano tale pagamento. Tale risoluzione riconosce anche la necessità per gli Stati membri di prevenire l'abuso delle associazioni non governative, no-profit e delle organizzazioni caritatevoli da parte di terroristi e associazioni terroristiche.

Nell'agosto 2014, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 2170 (2014), seguita dalle risoluzioni 2178 (2014) e 2199 (2015), che condanna le violenze e le atrocità compiute dall'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) e da *Al-Nusra Front* (ANF). Nella sezione relativa alle sanzioni, si osserva che l'ISIL è uno *splinter group of Al-Qaida* e si ricorda che ISIL e ANF sono inclusi nella *Al-Qaida sanctions list* e quindi ad essi sono applicate le misure di congelamento ed il conseguente divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.

7.1.2 La revisione delle liste UN e UE dei soggetti listati e proposte di designazione

Per quanto riguarda l'Unione Europea, la lista di cui alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001, riesaminata e aggiornata a cadenza di regola semestrale, include 10 individui (vi è stato un *de-listing* nel corso dell'anno) e 25 gruppi o entità.

Con le sentenze dell'ottobre 2014 e del dicembre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha disposto, in base a *fundamental procedural grounds* (carenza della motivazione) e senza entrare nel merito di una valutazione circa la natura terroristica o meno dei due gruppi, l'annullamento del "listing" di LTTE (*Liberation Tigers of Tamil Eelam*) e di Hamas come entità terroristiche ai sensi della CP 2001/931/CFSP e destinatarie delle misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Contro entrambe le sentenze il Consiglio ha presentato appello, sulla base di una decisione unanime degli Stati Membri. In pendenza dei ricorsi, restano in vigore le restrizioni previste a carico dei due gruppi.

Al fine di consentire i necessari approfondimenti giuridici connessi alla valutazione delle implicazioni delle due sentenze rispetto alla gestione complessiva delle liste UE, il processo di revisione, previsto per la fine del secondo semestre del 2014, ha subito uno slittamento temporale al primo semestre del 2015 ed è ancora in corso. Per quanto concerne le sanzioni contro Al Qaeda, a maggio 2015, la *Al-Qaida Sanctions List*, soggetta a modifiche piuttosto frequenti, 23 nel 2014, contempla 229 individui e 71 entità e gruppi.

A maggio 2015 la *1988 Sanctions List* contempla 135 individui associati con i Talebani e 5 entità o gruppi riconducibili agli stessi Talebani. Nel 2014 sono state apportate 6 modifiche a tale lista sanzioni a seguito di nuove designazioni o cancellazioni.

7.1.3 L'attività internazionale di contrasto del finanziamento dell'ISIL: il Counter-ISIL Financing Group (CIFG)

Nel corso del 2014, a fronte della crescente minaccia derivante dall'ISIL, è stata istituita la *Global Coalition to Counter Da'esh* (aka ISIL, ISIS). Nata su iniziativa americana, comprende 63 paesi.

Per assicurare una guida più agile della coalizione è stato creato lo Small Group, formato da 22 paesi della coalizione⁹³, i cui lavori sono articolati in cinque gruppi che si occupano rispettivamente dell'aspetto militare; della stabilizzazione al fine di consentire un rapido ritorno a una normale vita civile nei territori liberati dall'ISIL; della comunicazione per contrastare la propaganda dell'ISIL e la sua capacità di attrarre nuove reclute; dei *Foreign Terrorist Fighters*.

L'ultimo gruppo sul contrasto del finanziamento dell'ISIL (*Counter-ISIL Finance Group - CIFG*) è co-presieduto dall'Italia con gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita.

Il CIFG ha individuato in un piano di lavoro le misure necessarie a contrastare il finanziamento dell'ISIL sottolineando che sono prioritari il rafforzamento delle procedure

⁹³ Emirati Arabi, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Turchia, Stati Uniti, Canada, Australia, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Olanda, Spagna, Norvegia, Unione Europea (EEAS).

affinché l'ISIL non abbia accesso al sistema finanziario internazionale (banche, *money remitters*) e la stretta dei controlli sui sistemi alternativi di trasferimenti di denaro (contante, hawala), nonché delle verifiche mirate su trasferimenti elettronici diretti in aree soggette all'influenza di ISIL. Si è inoltre convenuto di controllare il commercio di quei beni (innanzitutto petrolio e beni culturali e archeologici saccheggiati nei territori occupati) che possano produrre un reddito per l'ISIL, anche attraverso un'azione di informazione e sensibilizzazione del settore privato al fine di porre la massima attenzione alla loro provenienza.

L'Italia ha avviato azioni mirate per fronteggiare i rischi evidenziati dal gruppo e sta lavorando con i Paesi della coalizione per rendere efficace la propria azione a livello internazionale.

7.2 Le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

La genesi delle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa, in considerazione del ruolo svolto nel contesto della crisi ucraina, risale alla decisione dei Capi di Stato e di Governo dei 28 adottata al Vertice straordinario del 6 marzo 2014. In quell'occasione l'UE ha deciso la creazione di un sistema sanzionatorio articolato in tre passaggi successivi e incrementali, ciascuno dei quali da attivare a fronte di evoluzioni sul terreno progressivamente più gravi.

Il sostegno accordato da Mosca alle aspirazioni autonomiste della Crimea, che aveva fatto seguito all'incremento significativo della presenza militare russa nella penisola, ha portato all'adozione delle c.d. misure di fase 1. Si tratta di sanzioni di "status" di natura politica quali la sospensione: dei negoziati UE-Russia per la liberalizzazione di visti e per un nuovo accordo di partenariato e cooperazione, la della partecipazione al G8, del Vertice UE-Russia e del processo di adesione all'OCSE.

Il successivo passaggio alle c.d. misure di fase 2 (misure personali quali *visa ban* e *asset freeze*) è stato motivato dalla palese violazione di principi e norme di diritto internazionale verificatasi con la formale e illegittima annessione della Crimea.

L'Unione Europea ha adottato la decisione n. 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il connesso regolamento (UE) 208/2014, pubblicati sulla GU UE il 6 marzo 2014. Con tali provvedimenti si è previsto, salvo deroghe specifiche, il

congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati in un elenco allegato. In particolare si tratta del congelamento dei beni di Yanukovich e di altri 7 esponenti del precedente governo e dell'amministrazione centrale, indicati dalla Procura di Kiev, per trasferimento illegale di fondi statali fuori dall'Ucraina, nonché di ulteriori 10 soggetti, tra i quali compaiono alcuni parenti stretti dei primi 8, essendo emerso dalle investigazioni effettuate un loro coinvolgimento nella commissione dei suddetti crimini⁹⁴.

Successivamente, con la decisione del Consiglio 2014/145/PESC e il connesso regolamento (UE) 269/2014 del 17 marzo 2014 è stato disposto il divieto d'ingresso e il congelamento dei beni di personalità russe e crimeane responsabili di aver messo a repentaglio la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Le misure, inizialmente disposte con una durata di 6 mesi, sono state successivamente prorogate e sono tuttora vigenti. Il progressivo deterioramento della situazione ha condotto a un graduale inasprimento delle sanzioni: il regolamento (UE) 783/2014 del 18 luglio ha infatti ampliato la base giuridica per il *listing* e il congelamento di beni di individui ed entità di nazionalità russa.

Le liste di cui al regolamento (UE) n. 269/2014 sono state più volte integrate⁹⁵. In particolare, con il regolamento (UE) n. 826/2014 del 30 luglio 2014, è stato disposto il *listing* del sig. Arkady Romanovich Rotenberg, del quale sono stati congelati in Italia i fondi e le risorse economiche. Queste ultime sono affidate alla gestione dell'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 109/2007.

Si è arrivati, infine, all'adozione di misure di fase 3 (sanzioni economiche settoriali), le quali hanno avuto in un primo momento un'applicazione territorialmente limitata. Il 23 giugno 2014, il regolamento 692/2014⁹⁶ ha vietato l'importazione di merci provenienti dalla Crimea o da Sebastopoli. Con il successivo regolamento (UE) n. 825/2014 del 30 luglio 2014 tale divieto è stato esteso ai nuovi investimenti e alla vendita, fornitura e trasferimento di attrezzature e tecnologie nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché per lo sfruttamento di petrolio, gas e minerali.

⁹⁴ Con il successivo regolamento (UE) n. 381/2014 del 14 aprile 2014 sono stati inseriti ulteriori 4 nominativi, mentre con il regolamento (UE) n. 357/2015 del 5 marzo 2015 l'allegato I è stato sostituito e ciò ha portato all'espunzione di 4 nominativi, tra cui quello di Oleksii Mykolayovych Azarov, i cui beni presenti in Italia erano stati affidati alla gestione dell'Agenzia del demanio.

⁹⁵ Il regolamento (UE) n. 269/2014 è stato, in particolare, attuato dai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 284/2014, 433/2014, 477/2014, 577/2014, 753/2014, 810/2014, 826/2014, 961/2014, 1225/2014, 1270/2014, 240/2015, 427/2015 e modificato dai regolamenti (UE) nn. 476/2014, 783/2014, 811/2014 e 959/2014.

⁹⁶ Successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 825/2014 e dal regolamento (UE) n. 1351/2014.

L'attività di sostegno di Mosca ai separatisti armati delle provincie orientali ucraine ha portato all'adozione di sanzioni economiche settoriali nei confronti della Federazione Russa. Il 31 luglio 2014, la decisione 2014/512/PESC e il regolamento n. 833/2014 (così come successivamente modificati e integrati) hanno imposto: (i) restrizioni finanziarie (divieto a persone fisiche e giuridiche dell'UE di investire in bonds, azioni o strumenti finanziari analoghi delle principali istituzioni finanziarie russe, nonché di alcune società energetiche e della difesa); (ii) divieti riguardanti il settore degli armamenti (embargo al commercio di tutti gli armamenti); (iii) divieto di esportare qualsiasi bene a duplice uso a un utilizzatore finale militare o per uso militare; (iv) per l'alta tecnologia (divieto di fornire servizi o tecnologie per l'esplorazione e produzione petrolifera in acque profonde, nell'Artico o per il petrolio di scisto, con esclusione dei progetti relativi al settore del Gas).

Per gli aspetti finanziari sono di particolare rilievo le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 3, lettera b), che sottopone ad autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente, e dunque il Comitato di sicurezza finanziaria in Italia, la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all'allegato II, laddove prestate a favore di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o comunque riguardanti prodotti destinati a un uso in Russia;
- l'articolo 5, che pone una serie di divieti relativi all'acquisto, alla vendita, alla prestazione di servizi d'investimento e all'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, nonché ai prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni erogati a favore di determinati soggetti.

Infine, il regolamento (UE) n. 1351/2014 del 18 dicembre 2014, ha posto sotto embargo il commercio e nuovi investimenti con la Crimea e Sebastopoli nei settori infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, energia e turismo.

Nel corso del 2014 sono state esaminate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b, 10 istanze per un importo complessivo di euro 108.999.643,50; mentre fino al 31 maggio 2015 ne sono state esaminate 8 per un importo complessivo di euro 37.566.474,03.

7.3 Il contrasto del finanziamento della proliferazione

7.3.1 Le misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran.

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti dell'Iran, delineato da ultimo con la risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nell'ambito della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, ha

registrato, nel corso del 2014, una leggera attenuazione in vista del possibile esito positivo dei negoziati in corso con l'Iran.

Il parziale alleggerimento deciso con la conclusione di un *Joint Plan of Action* (JPOA) tra la Repubblica Islamica dell'Iran e la comunità internazionale rappresentata da Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, UE/SEAE, Repubblica Popolare Cinese e Russia (Gruppo E3/UE+3) – al quale l'Unione Europea ha dato attuazione con la decisione 2014/21/PESC del 20 gennaio 2014 – è stato più volte prorogato e, il 25 novembre 2014, la decisione 2014/829/PESC ne ha previsto l'ulteriore estensione fino al 30 giugno 2015.

Il 2 aprile 2015, a Losanna, l'Iran e gli E3/UE+3 hanno raggiunto un'intesa che delinea gli elementi principali di un accordo più dettagliato (c.d. *Joint Comprehensive Plan of Action* – JCPOA) concluso il 14 luglio 2015, che dovrebbe condurre secondo un percorso concordato alla sospensione e infine all'abrogazione del regime sanzionatorio. L'Intesa di Losanna non modifica in alcun modo le misure restrittive imposte in vigore e l'eventuale sospensione delle stesse è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'attuazione delle principali disposizioni in campo nucleare da parte dell'Iran.

Al di là delle misure di attenuazione concordate con il JPOA e fino a quando il *comprehensive agreement* (JCPOA) non diverrà pienamente operativo, l'architettura sanzionatoria resta inalterata. Le disposizioni di cui al regolamento UE 267/2012 continuano ad applicarsi a gran parte dell'economia iraniana: al settore energetico, finanziario, della navigazione e delle costruzioni navali. Numerose società, banche ed individui iraniani sono e rimangono listati. Con esse permane il divieto di commercio e di eseguire transazioni economiche e finanziarie.

Dal punto di vista della revisione delle sanzioni finanziarie, il regolamento (UE) n. 42/2014 ha introdotto un nuovo articolo 28-ter in base al quale, in deroga ai divieti imposti dall'articolo 23, paragrafi 2 e 3 del medesimo regolamento (UE) n. 267/2012, le autorità competenti di ciascun paese potranno autorizzare, alle condizioni che riterranno appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche, ovvero che fondi o risorse economiche siano, direttamente o indirettamente, messi a disposizione del Ministero del petrolio, ove risulti che tali fondi e/o risorse economiche sono necessari per l'esecuzione di contratti di importazione o acquisto di prodotti petrolchimici originari dell'Iran o importati dall'Iran.

Sono inoltre state innalzate le soglie d'importo originariamente previste dagli articoli 30 e 30-bis del regolamento (UE) n. 267/2012, integranti il regime di notifica e di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi con soggetti iraniani.

Per quanto riguarda l'articolo 30, la soglia per l'autorizzazione preventiva di trasferimenti di fondi tra istituti finanziari degli Stati membri e intermediari finanziari e bancari iraniani relativi a:

- (i) prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari è aumentata da 100.000 a 1.000.000 di euro;
- (ii) rimesse personali è aumentata da 40.000 a 400.000 euro; e

La soglia relativa a qualsiasi altro trasferimento di fondi oltre alla quale è richiesta l'autorizzazione è aumentata da 10.000 ad 100.000 euro.

La soglia di autorizzazione preventiva originariamente prevista dall'articolo 30-*bis*, lettere b) e c) del regolamento (UE) 267/2012 per qualsiasi trasferimento di fondi che non rientri nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 30 e che non sia per scopi alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari, è aumentata da 40.000 a 400.000 euro.

Tab. 51 - Istanze ai sensi degli articoli 30 e 30-*bis* nei periodi gennaio-maggio del 2013, 2014 e 2015

Periodo	Istanze ex art. 30-<i>bis</i>	Valore (mln euro)	Istanze ex art. 30	Valore (mln euro)
anno 2013	3470	1.610	389	122
anno 2014	969	2.198	468	341

Tab. 52- Istanze ai sensi dell'art. 30-*bis* nel periodo gennaio-maggio del 2013, 2014 e 2015

Periodo gennaio-maggio	Istanze ex art 30-bis	Importo (mln euro)
2013	1508	5667
2014	447	1.356
2015	336	545

Fino a maggio 2015 sono stati emanati quattro regolamenti⁹⁷ di esecuzione (UE) in attuazione del regolamento (UE) n. 267/2012, che sono intervenuti per modificare l'allegato IX del regolamento, contenente l'elenco delle persone e delle entità listate. Con tali regolamenti 39 nuovi soggetti sono stati inclusi nel menzionato allegato IX, mentre un nominativo ne è stato espunto.

In particolare, la decisione 2015/236/PESC e il regolamento 2015/229, entrambi del 12 febbraio 2015, hanno disposto l'estensione fino al 30 giugno 2015 della possibilità per gli operatori economici europei di ottenere (previa autorizzazione dell'autorità nazionale competente) il rimborso di importi insoluti derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 attraverso l'importazione di carichi compensativi di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani.

7.3.2 Le misure restrittive adottate nei confronti della Corea del Nord

Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea, stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e impone a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare un certo numero di misure restrittive.

L'Unione Europea ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC, che prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare il divieto di esportare merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi.

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri è stato successivamente adottato il regolamento (CE) 27 marzo 2007, n. 329/2007, parzialmente modificato dal

⁹⁷ Molteplici modifiche ha subito nel corso del 2014 e del 2015 l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente l'elenco delle persone ed entità di cui all'art. 23, paragrafo 2, con i seguenti regolamenti: il regolamento 397/2014, la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2014, n. 216, serie L, il regolamento n. 1202/2014, il regolamento n. 2015/230 e il regolamento n. 2015/549.